

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3874

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ,
e RECCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1999

Misure urgenti a sostegno dei produttori agricoli e dei lavoratori agricoli operanti nei territori della Sicilia sudorientale, colpiti dalle gelate dei mesi di gennaio e febbraio 1999

ONOREVOLI SENATORI. - I produttori agricoli delle province di Siracusa e Ragusa, particolarmente colpiti dalle gelate di fine gennaio - primi di febbraio scorsi, che, specie nel comparto ortofrutticolo in serra e a pieno campo, hanno, visto falcidiare le loro produzioni, oltre ai produttori agrumicoli, che hanno subito gravissimi danni alle strutture, hanno, proprio per tale motivi, immediato bisogno di provvidenze che consentano la ripresa dell'attività produttiva, necessaria anche ai fini della doverosa salvaguardia dei livelli occupazionali.

Pur essendo già state avviate con sollecitudine le ordinarie procedure di accertamento dei danni da parte degli ispettorati delle province interessate, i tempi necessari alla esatta quantificazione dei danni e alla conseguente istruzione e liquidazione delle provvidenze sono tali da non essere in alcun modo sopportabili da parte di una grande quantità di produttori ortofrutticoli, che rischiano il definitivo tracollo economico essendo nell'impossibilità di riprendere la normale attività produttiva che, invece, al contrario deve essere al più presto riattivata.

Con il presente disegno di legge, pur nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di indennizzi per danni atmosferici ed altre calamità naturali, si propone un percorso del tutto innovativo che, senza alcun aggravio aggiuntivo per l'Erario, pur tuttavia, consenta di intervenire tempestivamente, in favore dei produttori agricoli danneggiati, in direzione di una notevole accelerazione nella erogazione di una parte degli indennizzi spettanti, fornendo con immediatezza gli strumenti finanziari per reagire all'evento calamitoso e riprendere il ciclo produttivo.

Infatti, la proposta consiste nella istituzione di una anticipazione forfettaria della

somma occorrente per fronteggiare i costi della ripresa dell'attività produttiva, di importo complessivo comunque largamente inferiore alla somma ottenibile in termini di indennizzo dei danni atmosferici, il cui valore è stato quantificato in 3.000 lire al metro quadrato per le colture in serra e in lire 3 milioni a ettaro per le colture a pieno campo, oltre a 1.800.000 lire ad ettaro a titolo di indennizzo per danni alle strutture agrumicole, da erogarsi in base ad un atto di autocertificazione del danno subito da parte dei produttori agricoli colpiti dalle gelate.

Con la procedura proposta, quindi, il Ministro per le politiche agricole, accrediterà i fondi stanziati con il presente provvedimento agli ispettori provinciali competenti che, sulla base delle autocertificazioni e nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di indennizzo per danni atmosferici, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, procederanno alla liquidazione delle anticipazioni ai produttori agricoli aventi diritto, salvo poi recuperare le citate somme in sede di conguaglio del contributo complessivamente dovuto.

Una procedura quindi agile, snella, sfrondata da farraginosità di qualsiasi tipo e natura, che può rappresentare l'unica strada per tutelare realmente la frastornata categoria dei produttori ortofrutticoli e agrumicoli e consentire, con l'immediato riavvio dei cicli produttivi, il parziale recupero dei compromessi livelli occupazionali.

Con il presente disegno di legge, inoltre, all'articolo 2, si affronta il tema di largo valore sociale del riconoscimento nell'esercizio 1999 delle stesse giornate lavorative espletate nel 1998, ai lavoratori agricoli che, in seguito alle gelate, hanno subito il crollo verticale dell'offerta di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di accelerare le procedure per fronteggiare la gravissima crisi produttiva e occupazionale che ha colpito le province di Siracusa e di Ragusa in conseguenza delle gelate dei mesi di gennaio e febbraio 1999 e per il ripristino delle condizioni produttive, nelle more della definizione delle procedure di accertamento, quantificazione e liquidazione dei danni subiti dalle produzioni ortofrutticole in serra e in campo aperto, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere anticipazioni in conto indennizzo, nella misura forfettizzata di lire 3 mila al metro quadrato per le colture in serra e di lire 3 milioni a ettaro per le colture a pieno campo.

2. Al fine di ripristinare le condizioni produttive degli impianti agrumicoli danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole, è autorizzato a concedere anticipazioni in conto indennizzo danni alle strutture nella misura forfettaria di lire 1.800.000 a ettaro.

3. Possono accedere ai contributi di cui ai commi 1 e 2 i produttori agricoli singoli e associati, che hanno presentato istanza ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, e che, tramite autocertificazione, dichiarino di avere subito una perdita non inferiore al 50 per cento del prodotto o danni alle strutture agrumicole.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori provinciali per l'agricoltura delle province di Siracusa e di Ragusa, provvederanno a liquidare agli aventi diritto i contributi di cui ai commi da 1 a 3, il cui importo verrà successivamente conteggiato in riduzione dell'indennizzo spettante sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2.

1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni delle province di Siracusa e di Ragusa dichiarati colpiti dalle gelate di gennaio-febbraio 1999, ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, i quali siano rimasti privi di occupazione, in conseguenza dei predetti eventi, è riconosciuto ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1999, il numero di giornate necessario al raggiungimento del numero di giornate riconosciuto nell'anno 1998, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e dei partecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, quantificato in 100 miliardi per l'anno 1999, si provvede a carico delle disponibilità del «Fondo di solidarietà nazionale» di cui alla citata legge n. 185 del 1992, come rifinanziato dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449; tale somma affluisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio finanziario 1999.

2. Per le disposizioni di cui all'articolo 2, il cui onere è valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.